



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 131

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ALBO
MEDICI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ALBO
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Oggetto: Differimento termine adempimento vaccinale sanitari non vaccinati – indicazioni operative per gli Ordini.

Facendo seguito alla precedente comunicazione della FNOMCeO n. 121/2022 concernente le Ordinanze del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, questa Federazione ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative utili ad armonizzare l'attività degli Ordini che hanno applicato, per i sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria di 90 giorni come indicato nella nota del Ministero della Salute del 29/3/2022, Prot. 5505.

Come evidenziato nella nota congiunta delle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie del 9 giugno 2022 inviata all'Organo vigilante (allegata alla Comunicazione n. 121), tale interpretazione confligge con quanto disposto dal Giudice Amministrativo circa l'applicazione del termine semestrale, individuato nella Circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021, pertanto, nelle more di una tempestiva circolare esplicativa che fornisca un indirizzo univoco e motivato agli Ordini, le Federazioni hanno espresso l'intenzione di adeguarsi cautelativamente all'indirizzo dei TAR.

Ciò premesso, si suggerisce agli Ordini che abbiano adottato i provvedimenti in oggetto di procedere attraverso la predisposizione di una deliberazione unica, da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, nella quale si stabilisca, in ottemperanza alle Ordinanze del TAR Lombardia, di aumentare, il termine di cessazione temporanea di ulteriori tre mesi, nonché di inviare tempestivamente a ciascun sanitario interessato idonea comunicazione.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Si evidenzia la necessità di richiamare, nella suddetta deliberazione, gli estremi di tutti i provvedimenti disposti ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 24/2022 recanti le cessazioni temporanee delle sospensioni per inadempimento vaccinale, sia pregresse, sia ancora in atto, omettendo i nominativi dei sanitari interessati.

Si allega, ad ogni buon fine, bozza del provvedimento e della nota informativa da adottare.

Cordiali saluti

All.ti n. 2

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

FILIPPO

ANELLI

21.06.2022

10:23:54

GMT+01:00



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

Egr. Dott.

Oggetto: Termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Egregio Collega,

la presente per comunicarLe che il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale disposta nei Suoi confronti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è aumentato di ulteriori **tre mesi (90 giorni)** rispetto alla scadenza prevista nella delibera del Consiglio direttivo n. ... del

Si rende noto che la sospensione riprenderà efficacia automaticamente qualora Ella ometta di inviare a questo Ordine il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del nuovo termine di differimento, ovvero entro il

Distinti saluti

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ...

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del DL n.44/21;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4 del suddetto DL n.44/2021 secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

VISTE le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

VISTA la nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505 che ha determinato il termine della cessazione temporanea della sospensione per il differimento della vaccinazione dopo la contrazione del Covid-19 in 90 giorni;

VISTE le seguenti delibere:

- n. ... del
- n. ... del
- n. ... del
-

con le quali è stato dichiarato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e si è proceduto ad annotare la sospensione dall'esercizio professionale sull'Albo;

VISTE le istanze trasmesse dagli interessati ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022;

VISTE le seguenti delibere:

- n. ... del
- n. ... del
- n. ... del
-

con le quali è stata disposta la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4, comma 5, DL 44/2021, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nella nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505;

VISTE le Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, che hanno disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Ordini sulla base della suddetta nota del Ministero vigilante facente riferimento al termine di differimento di 90 giorni anziché di 180 giorni;

CONSIDERATO che, dopo confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, è stata inviata al Ministro della Salute una nota con la quale si è evidenziato che, nelle more di un pronunciamento chiarificatore da parte del medesimo, le Federazioni avrebbero suggerito agli OMCEO di prorogare i termini delle cessazioni temporanee di tre mesi rispetto alle decisioni già adottate;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 di ulteriori tre mesi (90 giorni) dalla scadenza del termine indicato nelle delibere di cessazione temporanea sopra richiamate;
- di inviare tempestiva comunicazione della presente delibera agli interessati.

Ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle delibere già comunicate agli interessati come modificate dalla presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.